

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

Decisione n. 12/15

Ha emesso la seguente decisione in relazione al reclamo presentato da Claudio Pellicoro n.q. ex art 31.3 Regolamento Nazionale Dressage,

PREMESSO CHE

Perveniva a questo Giudice Sportivo segnalazione da parte del Segretario Generale, relativa al reclamo in seconda istanza presentato da Claudio Pellicoro, genitore della minore Federica Pellicoro, partecipante al Campionato Italiano di Dressage nella categoria F200 in data 24/27 settembre 2015.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, giusta delibera del Consiglio Federale n. 238 del 29.07.2015, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 23.11.2015, concedendo termine per memorie e documenti entro due giorni prima della decisione.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, non perveniva alcuna deduzione da parte degli interessati.

L'appello di cui si discute, proposto tempestivamente evidentemente ai sensi dell'art. 31.3 del Regolamento Dressage, ha ad oggetto la decisione della Presidente di Giuria, Berruto Laura, di riammettere in concorso, a seguito di reclamo, il binomio Bonelli- Fernhill Goes West, binomio che, in un primo momento, era stato eliminato a causa della uscita in rettangolo e, successivamente, è stato riammesso, a discapito della Pellicoro, la quale si è vista spodestare dal terzo posto conquistato nella categoria.

Dalla acquisizione della relazione del Presidente di Giuria Laura Berruto si evince che, alle ore 15.40, prima della firma delle classifiche, l'istruttore del Bonelli, sig. Cianfanelli, ebbe a presentare formale reclamo avverso la eliminazione del binomio

Bonelli- Fernhill Goes West, argomentando esaustivamente che la entrata in rettangolo era stata involontaria e causata da uno scarto di spavento del cavallo.

Tale reclamo ha interessato i membri della giuria Baldan, Marinoni, Gatti e la Presidente Berruto, e, dopo ampia discussione e dopo aver acquisito testimonianze in loco, la Presidente di Giuria, ai sensi dell'art 31.2, ha propeso per la riammissione in gara del binomio, accettando le motivazioni addotte dal reclamante, firmando le classifiche dopo le ore 16.20.

Alle ore 19.10 l'istruttrice della Pellicoro, Sigra Michelotto, presentava, a sua volta, un reclamo alla Giuria, avverso la riammissione del detto binomio, reclamo che non veniva accolto dalla Presidente, vuoi per la tardività rispetto ai tempi di cui all'art 31.1., vuoi per la sua incompletezza.

Entro dieci giorni dal concorso perveniva in Federazione l'appello del Sig. Pellicoro, genitore della minore Federica Pellicoro, il quale contestava la decisione della Presidente Berruto in merito alla motivazione in base alla quale il binomio Bonelli -Fernhill Goes West, che era stato precedentemente eliminato, come confermato dagli Ufficiali di Gara Gatti e Marinoni, sarebbe stato successivamente riammesso.

Preliminarmente devesi osservare che il reclamo presentato dalla istruttrice Michelotto successivamente alla classifica, oltre ad essere fuori tempo, era inammissibile perché irrituale in quanto, essendo dedicato a contestare la riammissione in concorso di un binomio a seguito di accoglimento di reclamo ex art. 31, avrebbe dovuto essere presentato direttamente nelle forme e nei termini di cui all'art 31.3, e non indirizzato alla stessa Presidente di Giuria, la quale, pertanto, correttamente lo ha rigettato, ritenendolo tardivo, oltre che privo di elementi atti a comprovarne la fondatezza.

Unico valido, pertanto, a contestare la decisione adottata dalla Presidente Berruto, è l'appello presentato da Pellicoro Claudio nella qualità di genitore della minore Federica Pellicoro.

* * *

L'appello si presenta infondato per i motivi che seguono.

Le censure mosse alla decisione adottata dalla Presidente di Giuria sono, infatti, inconferenti e non inficiano in maniera efficace il tenore e il merito del provvedimento emesso.

In particolare l'appello, che rimanda peraltro *per relationem* ad altre motivazioni espresse in una precedente lettera informale inviata alla Fise Toscana, che non possono essere qui esaminate, dovendo avere l'atto una forma unitaria e completa, che circoscriva il thema decidendum, è privo di elementi che possano scalfire la decisione del Presidente di dare luogo ad una riammissione in gara, successivamente ad approfondita valutazione delle testimonianze raccolte sul momento.

L'appellante si limita ad indicare nomi di presunti testimoni, indica presunte motivazioni della esclusione, citando il "rifiuto proungato e pericoloso del cavallo", il che non risulta corrispondente integralmente al vero, e censura il comportamento della Giuria per una "prova di allenamento fuori gara", quindi per fatti che nulla hanno a che vedere con il tenore della decisione della Presidente Berruto, che appare corettamente emessa e giustamente argomentata.

Si ritiene, quindi, di rigettare integralmente l'appello, confermando classifica e punteggi del predetto concorso.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale rigetta l'appello proposto da Pellicoro Claudio n.q. avverso il verdetto di prima istanza di cui al Campionato Italiano 24/27 Settembre 2015, confermando classifiche e punteggi del predetto concorso,

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 23 Novembre 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò